



Cons. Fabrizio Santori



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

MOZIONE

Oggetto: Implementazione organico Corpo di Polizia Locale Roma Capitale.

Premesso che

l'Amministrazione Capitolina sta svolgendo la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Municipale -Categoria C (pos. econ. C1) – Famiglia Vigilanza;

il Corpo di Polizia Locale Roma Capitale dovrebbe essere formato da circa 8500 unità, così come prevede la pianta organica e la legge regionale;

il Corpo di Polizia Locale Roma Capitale conta circa 6.000 agenti a fronte di una dotazione organica che, in base al rapporto proporzionale con i residenti, dovrebbe invece prevederne almeno 8.350, in ragione di un'unità per ogni 350 residenti circa;

il suddetto organico è tuttavia costantemente intaccato al ribasso, stante le istanze di pensionamento. Un dato già grave stante la descritta situazione di deficit di personale, ma che assume connotati ancor più preoccupanti se si tiene conto dell'età media dei dipendenti in questione che si attesta a 50/55 anni;

l'ultimo reclutamento di personale risale ormai al 2008;

il sottoscritto con nota prot. n. 906 del 14.12.2015, evidenziava all'allora Commissario Straordinario di Roma Capitale, tutte le criticità relative alla mancata implementazione dell'organico del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale, nonché di valutare l'istituzione di un tavolo di approfondimento e confronto con la partecipazione delle Associazioni di categoria anche al fine di accelerare il collocamento degli agenti, sia vincitori che idonei, di cui alla citata procedura concorsuale, bandita ormai a far tempo dal 2010;

il D.L. n. 14/2017 all'articolo 2-bis prevede che per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

è intervenuta la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana con Del. N. 164/2017 dando interpretazione al summenzionato articolo del D.L. n. 14/2017.

Considerato che

sussiste da tempo la necessità di riorganizzare l'attività del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale alla luce delle mutate esigenze del territorio e soprattutto della cittadinanza;



Cons. Fabrizio Santori



allo stato attuale si registrano notevoli difficoltà da parte del Corpo nel dare risposte di intervento provenienti dai cittadini, in termini di servizi e soprattutto di sicurezza urbana;

la grave carenza d'organico, rappresenta una delle principali problematiche che impediscono il miglior utilizzo della Polizia Locale Roma Capitale, come strumento di controllo del territorio;

gli agenti di Polizia Locale Roma Capitale rappresentano la prima linea dell'Amministrazione, la più esposta alle criticità quotidiane e alla pressione dell'opinione pubblica. Ragione per la quale è di estrema rilevanza dotare il Corpo di forze nuove a presidio della legalità e della sicurezza della Capitale;

l'articolo 12 della L.R. n. 1/2005 recante "Norme in materia di Polizia Locale" prevede almeno due unità operative per ogni ottocento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero almeno due unità per ogni seicento abitanti per i comuni capoluogo di provincia;

il suddetto articolo prevede altresì che ai fini della determinazione della dotazione organica e dell'organizzazione dei servizi e dei corpi di polizia locale, rilevano gli indici di densità della popolazione residente, l'articolazione in circoscrizioni o altre forme di decentramento, l'estensione del territorio, l'intensità dei flussi di circolazione e di viabilità, il patrimonio ambientale, l'affluenza turistica e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente;

il D.L. n. 14/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" all'articolo 3, prevede che le Regioni possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa;

la suddetta Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, nell'adunanza del 07 settembre u.s., fornisce l'interpretazione dell'articolo 2bis del D.L. n. 14/2017 di cui al Premesso e testualmente afferma che: *" Considerata la finalità del legislatore, nonché il tenore letterale della norma, l'interpretazione più corretta sembra essere quella che consente agli enti di calcolare la capacità assunzionale sull'intera spesa relativa alle cessazioni dell'anno precedente, ovviamente però applicando la percentuale più ridotta per essa prevista dall'art. 1, comma 228 della l. 208/2015 (e non la percentuale superiore introdotta tramite il richiamo all'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014). La percentuale superiore, infatti, può essere applicata solo sulla spesa relativa alle cessazioni del personale della polizia locale e, fra l'altro, in tal caso viene precisato che tali cessazioni non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale. "*

da quanto sopra esposto, gli Enti locali potranno utilizzare la capacità assunzionale calcolata sull'intera platea dei dipendenti cessati, anche solo per il potenziamento del personale di Polizia Locale, in relazione al fabbisogno e alla discrezionalità dell'Ente stesso.

**Premesso e considerato tutto ciò, il Consiglio regionale
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE**

a prevedere, nel prossimo bilancio regionale, un congruo stanziamento che consenta all'Amministrazione Capitolina, una volta conclusa la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Municipale -Categoria C (pos. econ. C1) – Famiglia Vigilanza, di poter procedere all'assunzione di tutti coloro i quali risulteranno inseriti nella relativa graduatoria e pertanto, sia i vincitori che gli idonei, tutto ciò al fine di restituire alla città di Roma servizi, funzionalità e soprattutto sicurezza ai suoi cittadini.

Fabrizio Santori